

Studio Patrizia Riva
Dottori Commercialisti e Avvocati Associati

<i>Patrizia Riva</i>	<i>Ph.D - Dottore Commercialista - Revisore Contabile - C.t.u.</i>
<i>Ezio Riva</i>	<i>Avvocato</i>
<i>Denise Mapelli</i>	<i>Dottore Commercialista – Revisore Contabile</i>
<i>Francesca Cassago</i>	<i>Dottore Commercialista – Revisore Contabile</i>
<i>Fabio Bagnoli</i>	<i>Dottore Commercialista – Revisore Contabile</i>
<i>Joel Giuliani</i>	<i>Dottore Commercialista – Revisore Contabile</i>
<i>Stefania Bocchino</i>	<i>Dottore Commercialista – Revisore Contabile</i>

Circolare n. 8/2018 aggiornata al 02.05.2018

**LA GUIDA DELLE ENTRATE PER LE DICHIARAZIONE
DEI REDDITI PF, DA MAGGIO DIRITTI E TASSE PER
LA REGISTRAZIONE DEI MARCHI ANCHE CON PAGO
PA, I PREMI PER GLI IMPIANTI GEOTERMICI,
INCREMENTO DEL DIRITTO CAMERALE PER ALCUNE
CAMERE DI COMMERCIO, ALCUNI CHIARIMENTI SUI
CONTRATTI DI LOCAZIONE A CANONE CONCORDATO,
L'INFORMATIVA PRIVACY PRIMA E DOPO IL GDPR**

L'Agenzia delle Entrate fornisce una guida alla dichiarazione dei redditi delle persone fisiche, dal prossimo 7 maggio il versamento dei diritti e delle tasse per la registrazione dei marchi potrà essere effettuato mediante la piattaforma Pago PA, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare ha disposto le modalità di verifica e comunicazione delle condizioni previste per il riconoscimento dei premi e delle tariffe-premio agli impianti geotermici con elevate prestazioni ambientali, il Mise ha autorizzato l'incremento del 20% del diritto annuale per alcune Camere di commercio, l'Agenzia delle Entrate fornisce chiarimenti circa il trattamento ai fini dell'imposta di registro e di bollo dei contratti di locazione ad uso abitativo a canone concordato, l'informativa prevista dal GDPR: questi i principali argomenti trattati nella Circolare

DOTTORI COMMERCIALISTI

*Via Caronni 10 – 20900 Monza
C.so Porta Vittoria 56 – 20123 Milano
Tel. +39 039.32.32.95
Fax + 39 039.230.44.86
e-mail: info@studio-riva.com
Website: www.studio-riva.com*

AVVOCATI

*Via Monte Sabotino, 64 – 20099 Sesto S.G. (MI)
Tel/fax +39 02.248.53.06

PI: 05349300961*

Soggetti interessati

 <p>IMPRESE</p> <ul style="list-style-type: none">• Da maggio PAGO PA attivo per versare i diritti e le tasse per la registrazione dei marchi• Fonti energetiche rinnovabili: premi e tariffe speciali per gli impianti geotermici• Diritto camerale: incremento del 20% per gli anni 2018 e 2019• L'informativa a confronto prima e dopo il GDPR	 <p>PROFESSIONISTI</p> <ul style="list-style-type: none">• L'informativa a confronto prima e dopo il GDPR	 <p>PERSONE FISICHE</p> <ul style="list-style-type: none">• Dichiarazione dei redditi delle persone fisiche: la guida delle Entrate• Contratti di locazione: indicazioni sull'applicazione di imposte di registro e di bollo
--	---	---

DOTTORI COMMERCIALISTI

Via Caronni 10 – 20900 Monza
C.so Porta Vittoria 56 – 20123 Milano
Tel. +39 039.32.32.95
Fax + 39 039.230.44.86

e-mail: info@studio-riva.com

AVVOCATI

Via Monte Sabotino, 64 – 20099 Sesto S.G. (MI)
Tel/fax +39 02.248.53.06

PI: 05349300961

Website: www.studio-riva.com

Studio Patrizia Riva
Dottori Commercialisti e Avvocati Associati

SOMMARIO

1. DICHIARAZIONE DEI REDDITI DELLE PERSONE FISICHE: LA GUIDA DELLE ENTRATE	Pag. 4
2. DA MAGGIO PAGO PA ATTIVO PER VERSARE I DIRITTI E LE TASSE PER LA REGISTRAZIONE DEI MARCHI	Pag. 6
3. FONTI ENERGETICHE RINNOVABILI: PREMI E TARIFFE SPECIALI PER GLI IMPIANTI GEOTERMICI	Pag. 9
4. DIRITTO CAMERALE: INCREMENTO DEL 20% PER GLI ANNI 2018 E 2019	Pag. 12
5. CONTRATTI DI LOCAZIONE: INDICAZIONI SULL'APPLICAZIONE DI IMPOSTE DI REGISTRO E DI BOLLO	Pag. 13
6. L'INFORMATIVA A CONFRONTO PRIMA E DOPO IL GDPR	Pag. 15

DOTTORI COMMERCIALISTI

*Via Caronni 10 – 20900 Monza
C.so Porta Vittoria 56 – 20123 Milano
Tel. +39 039.32.32.95
Fax + 39 039.230.44.86*

e-mail: info@studio-riva.com

AVVOCATI

*Via Monte Sabotino, 64 – 20099 Sesto S.G. (MI)
Tel/fax +39 02.248.53.06*

PI: 05349300961

Website: www.studio-riva.com

1. DICHIARAZIONE DEI REDDITI DELLE PERSONE FISICHE: LA GUIDA DELLE ENTRATE

L'Agenzia delle Entrate, con la circolare n. 7/E del 2018, fornisce una guida alla dichiarazione dei redditi delle persone fisiche che approfondisce, tra l'altro, le spese che danno diritto a deduzioni dal reddito e a detrazioni d'imposta.

1.1 Dichiarazione dei redditi delle persone fisiche: la circolare 7/E

L'Agenzia delle Entrate, con la circolare n. 7/E del 27 aprile 2018, fornisce una guida contenente le informazioni utili in merito alle spese che danno diritto a deduzioni dal reddito, a detrazioni d'imposta, crediti d'imposta e altri elementi rilevanti per la compilazione della dichiarazione e per l'apposizione del visto di conformità.

La guida rappresenta l'aggiornamento della "Guida alla dichiarazione dei redditi delle persone fisiche relativa all'anno d'imposta 2016", pubblicata con la circolare n. 7/E del 2017, che *"costituisce una trattazione sistematica delle disposizioni riguardanti ritenute, oneri detraibili, deducibili e crediti di imposta, anche sotto il profilo degli obblighi di produzione documentale da parte del contribuente al CAF o al professionista abilitato e di conservazione da parte di questi ultimi per la successiva produzione all'Amministrazione finanziaria"*.

1.2 Dichiarazione dei redditi delle persone fisiche: novità anno d'imposta 2017

La guida segue la struttura del modello 730 e indica nell'indice i righe di riferimento, mantenendo l'impianto generale della guida prodotta per il 2016 ed integrando le novità introdotte per l'anno d'imposta 2017.

Di seguito alcune delle novità trattate nella guida:

DOTTORI COMMERCIALISTI

Via Caronni 10 – 20900 Monza
C.so Porta Vittoria 56 – 20123 Milano
Tel. +39 039.32.32.95
Fax + 39 039.230.44.86

e-mail: info@studio-riva.com

AVVOCATI

Via Monte Sabotino, 64 – 20099 Sesto S.G. (MI)
Tel/fax +39 02.248.53.06

PI: 05349300961

Website: www.studio-riva.com

Studio Patrizia Riva
Dottori Commercialisti e Avvocati Associati

- La detrazione per la messa in sicurezza statica delle parti strutturali di edifici o di complessi di edifici collegati strutturalmente spetta per le spese sostenute per interventi le cui procedure autorizzatorie sono iniziate dopo il 1° gennaio 2017 relativi a edifici ubicati nelle zone sismiche 1, 2 e 3 di cui all'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3274 del 20 marzo 2003, e costruzioni adibite ad abitazione, anche diversa da quella principale, e ad attività produttive. La detrazione spetta nella misura del 50% (che sale al 70 o 80% se dagli interventi deriva la riduzione di una o due classi di rischio), nel limite di spesa di 96.000 euro per unità immobiliare per ciascun anno ed è ripartita in cinque quote annuali di pari importo.
- Per attestare i redditi di locazione e sublocazione breve e per la locazione breve dell'immobile ricevuto in comodato è necessario che il sostituto d'imposta rilasci al contribuente la Certificazione Redditi – Locazioni brevi della CU 2018.
- Dal 2017, è possibile detrarre il 19% della spesa sostenuta per l'acquisto di alimenti a fini medici speciali, inseriti nella sezione A1 del Registro nazionale di cui all'art. 7 del decreto del Ministro della sanità 8 giugno 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 154 del 5 luglio 2001, con l'esclusione di quelli destinati ai lattanti.

DOTTORI COMMERCIALISTI

*Via Caronni 10 – 20900 Monza
C.so Porta Vittoria 56 – 20123 Milano
Tel. +39 039.32.32.95
Fax + 39 039.230.44.86*

e-mail: info@studio-riva.com

AVVOCATI

*Via Monte Sabotino, 64 – 20099 Sesto S.G. (MI)
Tel/fax +39 02.248.53.06*

PI: 05349300961

Website: www.studio-riva.com

2. DA MAGGIO PAGO PA ATTIVO PER VERSARE I DIRITTI E LE TASSE PER LA REGISTRAZIONE DEI MARCHI

Con la circolare n. 602 del 16 aprile 2018, il Ministero dello Sviluppo Economico ha dato attuazione all'art. 5 del Decreto legislativo n. 82/2005 (Codice dell'Amministrazione Digitale), secondo il quale le pubbliche amministrazioni sono obbligate ad accettare i pagamenti in loro favore in forma elettronica, attraverso il sistema informatizzato della piattaforma digitale Pago PA, prevedendo che i pagamenti relativi alle tasse e ai diritti da versare per il deposito delle domande di registrazione di marchi e di tutte le altre istanze ad esse collegate potrà essere effettuato online mediante il pagamento sulla suddetta piattaforma contestualmente al deposito telematico della domanda, per mezzo di carta di credito, bonifico bancario o altre modalità di pagamento previste attraverso uno degli istituti bancari che hanno aderito alla piattaforma.

Ci sono dei casi in cui il versamento di quanto dovuto nell'ambito dei diritti e delle tasse sulla proprietà industriale continuerà, anche dopo il 7 maggio, ad essere svolto mediante modello F24; si tratta:

- del deposito telematico dei ricorsi alla Commissione ricorsi e degli atti di opposizione alla registrazione dei marchi;
- del deposito cartaceo delle domande effettuate fisicamente presso le Camere di Commercio o a mezzo degli uffici postali;
- del pagamento dei diritti e delle tasse per il rinnovo della registrazione.

2.1 Cosa è Pago PA?

Pago PA è un sistema di pagamento elettronico grazie al quale è possibile effettuare i versamenti dovuti in favore di tutte le pubbliche amministrazioni in maniera veloce e sicura.

Al sistema aderiscono Prestatori di Servizi di Pagamento (PSP) autorizzati a ricevere i pagamenti in favore della Pubblica Amministrazione in modalità standardizzata.

DOTTORI COMMERCIALISTI

*Via Caronni 10 – 20900 Monza
C.so Porta Vittoria 56 – 20123 Milano
Tel. +39 039.32.32.95
Fax + 39 039.230.44.86*

e-mail: info@studio-riva.com

AVVOCATI

*Via Monte Sabotino, 64 – 20099 Sesto S.G. (MI)
Tel/fax +39 02.248.53.06*

PI: 05349300961

Website: www.studio-riva.com

Si possono effettuare i pagamenti direttamente sul sito o sull'app di un Ente (ad esempio è possibile pagare dall'app del Comune i tributi dovuti) o attraverso i canali (online e fisici) di banche e altri Prestatori di Servizio a Pagamento (PSP), ovvero:

- Presso uffici bancari;
- Utilizzando l'home banking del proprio Prestatore di Servizi di Pagamento (si individua se ha i loghi CBILL o pagoPA);
- Presso gli sportelli ATM della propria banca (se abilitati);
- Presso i punti vendita di SISAL, Lottomatica e Banca 5;
- Presso gli Uffici Postali.

Sul sito di AGID è possibile reperire l'elenco dei Prestatori e delle pubbliche amministrazioni aderenti.

2.2 Come si versano tasse e diritti per la registrazione dei marchi con Pago PA?

Il depositante troverà la nuova forma di pagamento inserita tra le varie modalità di pagamento previste durante l'iter di deposito della domanda di registrazione effettuato in via telematica. Una volta compilata la domanda e inseriti i documenti richiesti, giungendo alla fase del pagamento e prima della trasmissione della domanda all'UIBM, la procedura chiederà qual è la forma di pagamento più congeniale per il depositante. Dopo aver scelto di pagare con Pago PA, il sistema reindirizza il depositante sulla piattaforma dedicata, permettendo di selezionare:

- la modalità di pagamento tra quelle presenti;
- scegliere l'istituto bancario tra quelli indicati;
- procedere al pagamento degli importi dovuti, inserendo i dati richiesti. In tale fase, è opportuno inserire un indirizzo email valido e attivo, in quanto proprio a tale indirizzo, l'istituto bancario invierà la conferma della transazione avvenuta e del pagamento effettuato. Importo e causale del pagamento sono automaticamente impostati dal sistema, in relazione ai dati inseriti sul sito dell'UIBM -

DOTTORI COMMERCIALISTI

*Via Caronni 10 – 20900 Monza
C.so Porta Vittoria 56 – 20123 Milano
Tel. +39 039.32.32.95
Fax + 39 039.230.44.86*

e-mail: info@studio-riva.com

AVVOCATI

*Via Monte Sabotino, 64 – 20099 Sesto S.G. (MI)
Tel/fax +39 02.248.53.06*

PI: 05349300961

Website: www.studio-riva.com

Studio Patrizia Riva
Dottori Commercialisti e Avvocati Associati

servizionline.uibm.gov.it - da cui parte, l'ordinaria procedura telematica per la registrazione del marchio, in quanto il sistema della piattaforma Pago PA è collegato alla procedura di registrazione avviata; tali dati nella fase del pagamento pertanto non potranno essere modificati. I circuiti di pagamento ammessi sono Visa e MasterCard.

Ad ogni modo, è concessa in qualsiasi momento la possibilità di uscire dalla piattaforma Pago PA ed effettuare il pagamento secondo la modalità tradizionale, cioè mediante F24, il cui modello verrà comunque inviato all'indirizzo email del depositante.

Avendo effettuato il pagamento con PagoPA, il depositante viene reindirizzato su una pagina web che lo invita a richiedere l'esito, cliccando sul tasto "Richiedi Esito". Successivamente, il sistema comunica l'esito della procedura sull'indirizzo email indicato, se l'esito è positivo il depositante riceverà conferma del pagamento avvenuto, quindi ricevuta di pagamento, contenente tutte le informazioni riepilogative relative alla domanda depositata.

Resta il fatto che il depositante possa selezionare in ogni caso una procedura di pagamento diversa al momento del deposito della domanda, effettuando i versamenti, come di consueto, in un momento successivo ovvero dopo aver chiuso positivamente la procedura telematica di registrazione del marchio e una volta ricevuti gli F24 sul proprio indirizzo email opportunamente indicato nell'iter di presentazione della domanda.

DOTTORI COMMERCIALISTI

*Via Caronni 10 – 20900 Monza
C.so Porta Vittoria 56 – 20123 Milano
Tel. +39 039.32.32.95
Fax + 39 039.230.44.86*

e-mail: info@studio-riva.com

AVVOCATI

*Via Monte Sabotino, 64 – 20099 Sesto S.G. (MI)
Tel/fax +39 02.248.53.06*

PI: 05349300961

Website: www.studio-riva.com

3. FONTI ENERGETICHE RINNOVABILI: PREMI E TARIFFE SPECIALI PER GLI IMPIANTI GEOTERMICI

Con il decreto 29 marzo 2018, pubblicato nella GU n. 91 del 19 aprile 2018, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare ha disposto le modalità di verifica e comunicazione delle condizioni previste per il riconoscimento dei premi e delle tariffe-premio agli impianti geotermici con elevate prestazioni ambientali. Trattasi, in particolare:

- del premio per la totale reiniezione del fluido geotermico nelle stesse formazioni di provenienza e comunque con emissioni nulle, di cui al comma 1, lettera a), art. 27 DM 6 luglio 2012 (incremento della tariffa incentivante di 30 €/MWh)
- del premio per impianti geotermoelettrici ad alta entalpia in grado di abbattere, anche a seguito di rifacimento, almeno il 95% del livello di idrogeno solforato e di mercurio presente nel fluido in ingresso nell'impianto di produzione, di cui al comma 1, lettera c), art. 27 DM 6 luglio 2012 (incremento della tariffa incentivante di 15 €/MWh)
- della tariffa-premio per impianti geotermici che fanno ricorso a tecnologie avanzate non ancora pienamente commerciali, di cui al comma 2, art. 27 DM 6 luglio 2012.

Ai fini dell'accesso al premio il GSE (Gestore dei servizi energetici) richiede alle Amministrazioni competenti, un'attestazione che dimostri la qualifica dell'impianto come impianto a totale reiniezione del fluido geotermico nelle stesse formazioni geologiche di provenienza (comunque con emissioni di processo nulle) e, all'Autorità competente, un'attestazione di conformità dello stesso, resa solo dopo l'entrata in esercizio dell'impianto; l'Autorità competente dovrà effettuare annualmente una comunicazione, riferita all'anno solare precedente, di esercizio conforme al titolo minerario posseduto e alle eventuali ulteriori prescrizioni previste, inviandola al GSE entro il 30 aprile di ciascun anno.

DOTTORI COMMERCIALISTI

Via Caronni 10 – 20900 Monza
C.so Porta Vittoria 56 – 20123 Milano
Tel. +39 039.32.32.95
Fax + 39 039.230.44.86

e-mail: info@studio-riva.com

AVVOCATI

Via Monte Sabotino, 64 – 20099 Sesto S.G. (MI)
Tel/fax +39 02.248.53.06

PI: 05349300961

Website: www.studio-riva.com

Studio Patrizia Riva Dottori Commercialisti e Avvocati Associati

Il premio verrà attribuito solo al termine delle verifiche con esito positivo. Il premio non sarà in ogni caso erogato in riferimento alla eventuale produzione elettrica nella quota di ore in cui l'impianto ha funzionato in condizioni diverse dal normale esercizio, generando emissioni di processo in atmosfera. L'Autorità competente inoltre può richiedere al produttore l'installazione di sistemi di monitoraggio che consentano di verificare l'effettivo rispetto delle condizioni previste.

La domanda per la verifica dei requisiti di accesso al premio deve essere presentata dai produttori elettrici interessati all'Autorità competente, successivamente all'entrata in esercizio dell'impianto nell'assetto idoneo a conseguire gli obiettivi di abbattimento delle emissioni. La domanda, che sarà inviata in copia anche al GSE, deve riportare:

- i codici necessari ad identificare il progetto nella banca dati del GSE e la data di entrata in esercizio dell'impianto
- la proposta del sistema da impiegare per la misurazione dell'abbattimento del livello di idrogeno solforato e mercurio (catena di misura)
- la ricevuta dell'avvenuto versamento, a favore dell'Autorità competente, delle somme dovute per la prima verifica della catena di misura

Il GSE, sentita l'Autorità competente, entro 15 giorni invia i documenti tecnici di cui dispone all'Autorità al fine di poter effettuare le proprie attività di verifica. Entro il 30 aprile di ogni anno l'Autorità competente effettua il calcolo complessivo della riduzione dei livelli di mercurio e idrogeno solforato riferito a ciascuna ora dell'anno solare precedente, comunicando l'esito al GSE. Il premio verrà riconosciuto per la sola quota di ore in cui l'Autorità competente rileva una riduzione di almeno il 95% dei livelli di mercurio e idrogeno solforato.

Per la verifica dei requisiti relativi alla concentrazione minima di gas e alla temperatura del fluido, i produttori elettrici interessati presentano domanda all'Autorità competente. La domanda deve contenere:

DOTTORI COMMERCIALISTI

*Via Caronni 10 – 20900 Monza
C.so Porta Vittoria 56 – 20123 Milano
Tel. +39 039.32.32.95
Fax + 39 039.230.44.86*

e-mail: info@studio-riva.com

AVVOCATI

*Via Monte Sabotino, 64 – 20099 Sesto S.G. (MI)
Tel/fax +39 02.248.53.06*

PI: 05349300961

Website: www.studio-riva.com

Studio Patrizia Riva
Dottori Commercialisti e Avvocati Associati

- i codici necessari ad identificare il progetto nella banca dati del GSE e la data di entrata in esercizio dell'impianto
- la ricevuta dell'avvenuto versamento, a favore dell'Autorità competente, delle somme dovute per la prima verifica

Al fine di stabilire la tariffa-premio spettante, entro 60 giorni dalla presentazione della domanda, l'Autorità competente effettua le verifiche volte a determinare la temperatura e la concentrazione percentuale in peso di gas nel fluido geotermico totale, in condizioni di normale esercizio dell'impianto. Qualora la verifica abbia dato esito positivo, la tariffa-premio viene calcolata sulla base dei valori rilevati e riconosciuta a partire dalla data di presentazione della domanda fino alla verifica successiva, con cadenza annuale.

DOTTORI COMMERCIALISTI

*Via Caronni 10 – 20900 Monza
C.so Porta Vittoria 56 – 20123 Milano
Tel. +39 039.32.32.95
Fax + 39 039.230.44.86*

e-mail: info@studio-riva.com

AVVOCATI

*Via Monte Sabotino, 64 – 20099 Sesto S.G. (MI)
Tel/fax +39 02.248.53.06*

PI: 05349300961

Website: www.studio-riva.com

4. DIRITTO CAMERALE: INCREMENTO DEL 20% PER GLI ANNI 2018 E 2019

Con il decreto 2 marzo 2018 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 92 del 20 aprile 2018 il Mise ha dato il via libera all'incremento del diritto annuale per gli anni 2018 e 2019. Il decreto ha, pertanto, autorizzato le Camere di commercio ad incrementare fino al 20% la misura del diritto annuale di loro competenza al fine di finanziare i progetti indicati nelle deliberazioni dei Consigli camerali elencati nell'allegato A), annesso al decreto stesso.

4.1 9 le Camere di commercio interessate

Nell'allegato A annesso al decreto in commento sono riportate le 9 Camere che hanno scelto di incrementare il diritto annuale per il 2018 e il 2019: Arezzo, Lucca, Maremma e Tirreno, Massa Carrara, Palermo Enna, Pisa, Pistoia, Prato e Siena.

Le Camere di commercio interessate dovranno presentare, entro il 31 gennaio dell'anno successivo all'entrata in vigore dell'aumento, un rendiconto dettagliato sui costi sostenuti e risultati conseguiti con i singoli progetti finanziati.

Le imprese che eventualmente avessero già provveduto al versamento del diritto annuale per l'anno 2018 possono effettuare il conguaglio rispetto all'importo già versato entro il termine di cui all'art. 17, comma 3, lettera b) del DPR 7 dicembre 2001 n. 435, ossia entro il 30 novembre 2018.

DOTTORI COMMERCIALISTI

*Via Caronni 10 – 20900 Monza
C.so Porta Vittoria 56 – 20123 Milano
Tel. +39 039.32.32.95
Fax + 39 039.230.44.86*

e-mail: info@studio-riva.com

AVVOCATI

*Via Monte Sabotino, 64 – 20099 Sesto S.G. (MI)
Tel/fax +39 02.248.53.06*

PI: 05349300961

Website: www.studio-riva.com

5. CONTRATTI DI LOCAZIONE: INDICAZIONI SULL'APPLICAZIONE DI IMPOSTE DI REGISTRO E DI BOLLO

L'Agenzia delle Entrate, con la risoluzione n. 31/E del 2018, fornisce chiarimenti circa il trattamento ai fini dell'imposta di registro e di bollo dei contratti di locazione ad uso abitativo a canone concordato.

5.1 Contratti di locazione: il quesito

L'istante è un'organizzazione rappresentativa della proprietà edilizia e dei conduttori, che in base all'art. 1, comma 8, del decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze del 16 Gennaio 2017, può assistere le parti di un contratto di locazione nella definizione del canone effettivo.

Nel caso di contratti "non assistiti", le parti sono tenute ad acquisire un'attestazione, *"rilasciata da almeno una delle organizzazioni rappresentative della proprietà edilizia e dei conduttori, secondo le modalità definite sulla base di accordi stipulati in sede locale, della rispondenza del contenuto economico e normativo del contratto all'accordo stesso. Tale attestazione assume valenza anche con riguardo alle agevolazioni fiscali"*.

L'istante chiede di sapere se per questa seconda tipologia di contratto, *"l'attestazione rilasciata debba essere allegata al contratto di locazione, in sede di registrazione, e in caso di risposta affermativa, se la stessa debba essere assoggettata ad imposta di registro e ad imposta di bollo"*.

5.2 Contratti di locazione: la risposta delle Entrate

L'Agenzia delle Entrate, con la risoluzione n. 31/E del 20 aprile 2018, afferma che per i contratti "non assistiti" l'acquisizione dell'attestazione è requisito necessario per il riconoscimento delle agevolazioni, quali l'applicazione della cedolare secca al 10%.

L'Agenzia afferma che:

DOTTORI COMMERCIALISTI

*Via Caronni 10 – 20900 Monza
C.so Porta Vittoria 56 – 20123 Milano
Tel. +39 039.32.32.95
Fax + 39 039.230.44.86*

e-mail: info@studio-riva.com

AVVOCATI

*Via Monte Sabotino, 64 – 20099 Sesto S.G. (MI)
Tel/fax +39 02.248.53.06*

PI: 05349300961

Website: www.studio-riva.com

Studio Patrizia Riva
Dottori Commercialisti e Avvocati Associati

"al fine di certificare la rispondenza del contenuto economico e normativo del contratto all'accordo stesso, anche con riguardo al riconoscimento delle agevolazioni fiscali, deve ritenersi che per il rilascio della predetta attestazione non debba essere applicata l'imposta di bollo, ai sensi del citato articolo 5 della Tabella allegata al DPR 26 ottobre 1972, n. 642."

Inoltre:

"l'attestazione in argomento concretizza un atto per il quale non vige l'obbligo della registrazione, in quanto la stessa non appare riconducibile nell'ambito delle previsioni recate dalla tariffa, parte prima e parte seconda, allegata al TUR. In sede di registrazione del contratto di locazione, pertanto, l'ufficio dell'Agenzia provvederà alla registrazione anche dell'attestato senza autonoma applicazione dell'imposta di registro."

DOTTORI COMMERCIALISTI

*Via Caronni 10 – 20900 Monza
C.so Porta Vittoria 56 – 20123 Milano
Tel. +39 039.32.32.95
Fax + 39 039.230.44.86*

e-mail: info@studio-riva.com

AVVOCATI

*Via Monte Sabotino, 64 – 20099 Sesto S.G. (MI)
Tel/fax +39 02.248.53.06*

PI: 05349300961

Website: www.studio-riva.com

6. L'INFORMATIVA A CONFRONTO PRIMA E DOPO IL GDPR

Con il GDPR l'informativa privacy cambia, anche nella forma, il regolamento UE n. 679, infatti, chiede agli operatori di ricorrere ad un linguaggio semplice e chiaro, un linguaggio informale - anche grafico se necessario - in modo da far comprendere tempestivamente agli interessati come saranno trattati e per quale scopo i loro dati personali. L'informativa prevista dal GDPR deve parlare dunque nel linguaggio del consumatore, deve essere schematica e facilmente accessibile nel contenuto. Informative incomprensibili, tecniche o particolarmente lunghe non saranno considerate conformi. Il GDPR raccomanda anche il possibile impiego di informative suddivise su più livelli, un'informativa breve, che parta dal sintetico disclaimer, fino ad un'informativa completa, magari corredata da appositi link a documenti di policy particolareggiate, in cui dovranno essere indicate, in maniera dettagliata, ma sempre attraverso un linguaggio colloquiale, le informazioni che un titolare del trattamento deve indicare ai sensi dell'art. 13 del GDPR e anche eventuali ulteriori informazioni sui dati personali trattati, qualora lo si ritenesse opportuno; anche un video clip corredata da elementi vocali espositivi del contenuto è considerato un valido strumento per rendere l'informativa correttamente.

Chiarito come dovrà presentarsi nella sua struttura linguistica l'informativa, chiariamo di seguito quali sono le fondamentali differenze contenutistiche tra l'informativa ex art. 13 del Codice Privacy e l'odierna informativa richiesta dal GDPR.

Innanzitutto, entrambe le disposizioni richiedono che l'informativa riporti i dati del titolare del trattamento e, ove applicabile, i dati del rappresentante.

Dati di contatto del responsabile per rispondere alle richieste dell'interessato – Art. 13 Codice Privacy contro Dati di contatto DPO – Art. 13 GDPR

Mentre, l'informativa secondo il Codice Privacy richiede di indicare i dati di contatto del responsabile per il riscontro all'interessato in caso di esercizio dei diritti di cui all'articolo 7, qualora sia stato designato; nell'informativa ex

DOTTORI COMMERCIALISTI

*Via Caronni 10 – 20900 Monza
C.so Porta Vittoria 56 – 20123 Milano
Tel. +39 039.32.32.95
Fax + 39 039.230.44.86*

e-mail: info@studio-riva.com

AVVOCATI

*Via Monte Sabotino, 64 – 20099 Sesto S.G. (MI)
Tel/fax +39 02.248.53.06*

PI: 05349300961

Website: www.studio-riva.com

GDPR questa figura scompare e al suo posto viene inserita la figura del DPO, l'art. 13 del GDPR richiede infatti l'obbligatoria indicazione dei dati del DPO, quando è necessaria la sua nomina. Naturalmente, la figura del DPO ha una portata più ampia rispetto al responsabile richiamato nell'art. 13 del Codice Privacy.

Finalità e modalità del trattamento

Entrambe le disposizioni obbligano ad indicare le finalità e le modalità del trattamento, ma l'art. 13 del GDPR specifica anche la necessaria indicazione dell'eventuale interesse legittimo perseguito dal titolare del trattamento o da terzi, qualora il trattamento si basi sul legittimo interesse del titolare o del rappresentante.

Comunicazione della necessità o meno di fornire i dati

Entrambi gli articoli stabiliscono che venga chiarito se la comunicazione dei dati personali è un obbligo legale o contrattuale oppure un requisito necessario per la conclusione di un contratto e se l'interessato ha l'obbligo di fornire i dati personali oltre che le possibili conseguenze della mancata comunicazione di tali dati, anche se il GDPR dettaglia in maniera più precisa cosa indicare.

Soggetti cui vengono comunicati i dati personali

L'art. 13 del GDPR richiede di indicare gli eventuali destinatari o le eventuali categorie di destinatari dei dati personali, lo fa anche l'art. 13 del Codice Privacy, ma impone di precisare anche l'ambito di diffusione dei dati.

Il GDPR impone di inserire nell'informativa qualora applicabile, l'intenzione del titolare del trattamento di trasferire dati personali verso un paese terzo o un'organizzazione internazionale e precisare l'esistenza o l'assenza di una decisione di adeguatezza della Commissione o, nel caso dei trasferimenti di cui all'articolo 46 o 47, o all'articolo 49, secondo comma del GDPR, il riferimento alle garanzie appropriate o opportune e i mezzi per ottenere una copia dei dati o il luogo dove sono stati resi disponibili.

DOTTORI COMMERCIALISTI

*Via Caronni 10 – 20900 Monza
C.so Porta Vittoria 56 – 20123 Milano
Tel. +39 039.32.32.95
Fax + 39 039.230.44.86*

e-mail: info@studio-riva.com

AVVOCATI

*Via Monte Sabotino, 64 – 20099 Sesto S.G. (MI)
Tel/fax +39 02.248.53.06*

PI: 05349300961

Website: www.studio-riva.com

Diritti dell'interessato

Diritto di essere informato, diritto di accesso, rettifica e aggiornamento e diritto di cancellazione

L'indicazione del diritto di essere informati sui dati, quello di accesso, di rettifica e aggiornamento e il diritto di cancellazione sono previsti in entrambe le norme; mentre l'art. 13 del Codice Privacy richiede di informare anche sulla possibilità di ottenere la trasformazione in forma anonima altresì sui dati di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati, cosa non prevista dall'informativa secondo il GDPR.

L'art. 13 ex Codice Privacy, impone di informare anche in merito alla conferma che aggiornamento e rettificazione se richieste siano state eseguite e siano state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, ad eccezione del caso in cui tale adempimento si riveli impossibile o comporti un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato. Elemento questo che, anche se non espressamente previsto dall'art. 13 ex GDPR, comunque rientra nel rispetto del principio di accountability ed è fissato espressamente nell'art. 19, pertanto il titolare dovrebbe in ogni caso informare l'interessato, anche se adesso non è previsto l'obbligo di rendere l'informazione nell'informativa.

Diritto di opposizione

In entrambe le disposizioni è imposto l'obbligo di informare dell'esistenza del diritto di opporsi al trattamento per motivi legittimi e di opporsi ritirando il consenso espresso in qualsiasi momento (ad esempio se prestato per motivi di marketing).

Diritto di blocco – art. 13 Codice Privacy contro Diritto alla limitazione – art. 13 GDPR

DOTTORI COMMERCIALISTI

*Via Caronni 10 – 20900 Monza
C.so Porta Vittoria 56 – 20123 Milano
Tel. +39 039.32.32.95
Fax + 39 039.230.44.86*

e-mail: info@studio-riva.com

AVVOCATI

*Via Monte Sabotino, 64 – 20099 Sesto S.G. (MI)
Tel/fax +39 02.248.53.06*

PI: 05349300961

Website: www.studio-riva.com

L'art. 13 del Codice Privacy prevede inoltre di indicare il diritto di blocco dei dati trattati in violazione di legge, diritto che si sostanzia nel diritto alla limitazione fissato invece dal GDPR; tuttavia il diritto alla limitazione ha una portata più ampia rispetto al vecchio diritto di blocco del trattamento. Il GDPR, infatti, dedica un articolo specifico a tale diritto (art. 18), in cui si chiarisce che esso deve essere indicato nell'informativa in un paragrafo dedicato a parte rispetto agli altri diritti.

Diritto alla portabilità

Si tratta di un'indicazione prevista solo dal GDPR da indicare nei casi previsti dall'art. 20, ovvero se:

- il trattamento si basi sul consenso ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 1, lettera a), o dell'articolo 9, paragrafo 2, lettera a), o su un contratto ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 1, lettera b); e
- il trattamento sia effettuato con mezzi automatizzati.

Rendere noti i processi decisionali automatizzati

Quando il trattamento è effettuato per fini di profilazione oppure qualora esista un processo decisionale automatizzato, il GDPR impone di indicare espressamente nell'informativa l'esistenza del processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione, precisando dettagli in merito alla logica utilizzata, all'importanza e alle conseguenze previste di tale trattamento per l'interessato.

Conservazione dei dati e diritto di proporre reclamo

Il GDPR impegna ad indicare nell'informativa il periodo di conservazione dei dati personali o, se non è possibile, i principi utilizzati per determinare tale periodo e il diritto di proporre reclamo a un'autorità di controllo, informazioni che invece non erano previste dall'art. 13 del Codice Privacy.

DOTTORI COMMERCIALISTI

*Via Caronni 10 – 20900 Monza
C.so Porta Vittoria 56 – 20123 Milano
Tel. +39 039.32.32.95
Fax + 39 039.230.44.86*

e-mail: info@studio-riva.com

AVVOCATI

*Via Monte Sabotino, 64 – 20099 Sesto S.G. (MI)
Tel/fax +39 02.248.53.06*

PI: 05349300961

Website: www.studio-riva.com
